



Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale: l'Europa investe nelle zone rurali



Provincia di Forlì-Cesena



Comunità Montana  
Unione dei Comuni -  
dell'Appennino Cesenate



UNIONE MONTANA  
"ACQUACHETA - ROMAGNA TOSCANA"



Comunità Montana  
dell'Appennino Forlivese

## Servizio Agricoltura Spazio Rurale Flora e Fauna

Gestione Associata

**Provincia di Forlì-Cesena - Unione Montana Acquacheta - Romagna Toscana - Comunità Montana Unione dei Comuni dell'Appennino Cesenate - Comunità Montana Forlivese**

### PRIP - Programma Rurale Integrato Provinciale

**AVVISO PUBBLICO PER L'ACCOGLIMENTO DI DOMANDE PER LA MISURA 214, "PAGAMENTI AGROAMBIENTALI" DEL PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE (PSR) ANNATA AGRARIA 2010/2011.**

**Con il presente avviso pubblico:**

- si attiva la misura 214 del PSR in attuazione del Reg. (CE) del Consiglio n. 1698/05, Art. 36 lett. a punto iv) e Articolo 39, in attuazione:
  - della delibera di Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 1393 del 20/09/2010 che approva il Programma Operativo dell'Asse 2 "Miglioramento dell'ambiente e Spazio Rurale" che definisce tra l'altro i criteri e il meccanismo di selezione e le delimitazioni cartografiche delle aree preferenziali di riferimento, il programma operativo di Misura e le schede tecniche attuative di Azioni della Misura 214"
  - della delibera di Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 1477 del 07/10/2010 che approva l'entità delle risorse finanziarie e delle riserve finanziarie della Misura 214 a valere sul presente bando.
- si attuano le previsioni del PSR, del PRIP e del Programma Operativo dell'Asse 2 (P.O. Asse 2), con particolare riguardo alle previsioni finanziarie e alla corretta applicazione dei criteri di selezione delle domande.

## **1. OBIETTIVI**

La Misura 214 attraverso le singole azioni persegue l'obiettivo di favorire un utilizzo e una gestione sostenibile dei terreni agricoli, in particolare promuovendo la salvaguardia della risorsa idrica, la tutela del suolo, il miglioramento della qualità dell'aria e la valorizzazione della biodiversità e del paesaggio.

## **2. CARATTERISTICHE DELLA MISURA**

Il PRIP prevede l'attivazione delle seguenti azioni ed interventi della Misura 214:

- Azione 1* - "Produzione integrata"
- Azione 2* - "Produzione biologica"
- Azione 3* - "Copertura vegetale per contenere il trasferimento di inquinanti da suolo alle acque"  
Intervento "*Inerbimento permanente dei frutteti e dei vigneti*"
- Azione 4* - "Incremento della sostanza organica"  
Intervento 1' "*Introduzione di effluenti palabili di allevamento nella fertilizzazione e gestione dei terreni dell'azienda*".
- Azione 5* - "Agrobiodiversità: tutela del patrimonio di razze autoctone del territorio emiliano-romagnolo a rischio di abbandono"
- Azione 6* - "Agrobiodiversità: tutela del patrimonio di varietà autoctone del territorio emiliano-romagnolo minacciate di erosione"
- Azione 8* - "Regime sodivo e praticoltura estensiva"
- Azione 9* - "Conservazione di spazi naturali e seminaturali e del paesaggio agrario"
- Azione 10* - "Ritiro dei seminativi dalla produzione per scopi ambientali"

Le azioni e gli interventi non citati non sono attivati in coerenza con quanto previsto dal PRIP.

Per il dettaglio degli impegni si rimanda:

- alla descrizione delle Azioni contenuta nel P.S.R. 2007-2013;
- alle ulteriori specificazioni contenute nelle "Schede Tecniche attuative di Azioni della Misura 214".

Le Azioni della Misura 214 prevedono impegni che vanno al di là delle norme obbligatorie stabilite in applicazione degli articoli 4, 5 e 6 degli allegati II e III del Reg. CE 73/2009 e successive modifiche e integrazioni, requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e di prodotti fitosanitari e di altri requisiti minimi di base stabiliti nel programma, così come disposto dall'articolo 39 comma 3 del Reg. CE 1698/05.

## **3. BENEFICIARI**

Possono beneficiare dei pagamenti agroambientali delle Azioni della Misura 214, gli *imprenditori agricoli ai sensi dell'articolo 2135 del Codice Civile* nonché, esclusivamente per le Azioni 5 e 6, altri soggetti gestori del territorio ai sensi del comma 2 dell'art. 39 del Reg. (CE) 1698/05.

Possono accedere ai pagamenti agroambientali gli imprenditori agricoli iscritti nell'Anagrafe delle Aziende Agricole con situazione dei dati debitamente validata conformemente a quanto previsto dal R.R. 17/2003, in possesso di partita IVA agricola o combinata ed inseriti, se ne ricorre l'obbligo in base alle caratteristiche aziendali, al registro delle imprese agricole della C.C.I.A.A., che si impegnano a dare applicazione ad una o più delle Azioni della Misura 214 del PSR attivate.

#### **4. CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ**

I richiedenti devono, **per l'intero "periodo di impegno"**, possedere e rispettare i requisiti e le condizioni di accesso prescritte nel PSR e nelle " Schede tecniche attuative di Azioni della Misura 214".

Ai fini della determinazione dei pagamenti e per la verifica dei requisiti di accesso si farà riferimento

- per le superfici: alle particelle condotte dal richiedente alla data di presentazione della domanda (il possesso deve essere comunque garantito dal momento dell'inizio dell'impegno).
- per le UBA:
  - alla consistenza media dei capi risultante nell'Anagrafe delle aziende agricole al momento della presentazione della domanda;
  - ovvero, qualora la consistenza media risultante dall'Anagrafe non rispecchi il numero di UBA presenti in azienda al momento della presentazione della domanda potrà essere dichiarata dal richiedente, a tal fine, la consistenza media dall'inizio dell'anno solare corrente al momento della presentazione della domanda.

Per le sole domande di aiuto relative a pagamenti di sostegni per l'Azione 5 si farà riferimento alla consistenza effettiva dei capi soggetti ad impegno al momento della presentazione della domanda (la conduzione delle UBA deve essere comunque garantita dal momento dell'inizio dell'impegno).

##### **4.1 Prescrizioni generali**

Tutti i requisiti e le condizioni per l'accesso devono essere posseduti all'atto di presentazione delle domande. La mancanza anche di uno solo dei requisiti costituisce motivo di non ammissibilità della domanda. Si intende per mancanza anche il conseguimento del requisito in un momento successivo alla presentazione della domanda.

Riguardo la Misura 214 del PSR 2007-2013 impegni pluriennali, sarà cura del richiedente garantire l'ottemperanza agli adempimenti assunti per l'intero periodo di impegno, a prescindere dalla durata del titolo di possesso sussistente all'atto di presentazione della "domanda di aiuto".

E' fatto obbligo alle aziende che presentano domanda per la Misura 214 di comunicare per iscritto all'Ufficio istruttore competente, qualunque evento (causa di forza maggiore, momentaneo spostamento non programmato dei capi dall'azienda per alpeggio o transumanza) che possa comportare l'impossibilità oggettiva di rispettare i requisiti e gli impegni presi.

Tale comunicazione deve essere effettuata:

- entro 10 giorni lavorativi a decorrere dal momento in cui sia possibile procedervi - come stabilito dall'art. 47, secondo comma, del Reg. (CE) 1974/06 - in caso di impossibilità per causa di forza maggiore;
- 48 ore prima dello spostamento dei capi aziendali, con indicazione precisa della sede sostitutiva.

#### **5. AREE DI APPLICAZIONE/LOCALIZZAZIONE**

La Misura si applica nel territorio provinciale, distinguendo gli ambiti territoriali della "pianura", della "collina" e della "montagna", come individuati nel Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale. Per ciascuna Azione gli ambiti territoriali ammissibili sono indicati nelle relative schede del PSR 2007-2013 e del PRIP.

##### **5.1 Cartografia di riferimento**

Ai fini della delimitazione delle aree si farà riferimento alle zonizzazioni di cui al paragrafo 5.3.2.2. del PSR 2007-2013, nonché alla descrizione delle Azioni contenuta nel medesimo PSR 2007-2013, nei PRIP e alle ulteriori specificazioni contenute nelle "Schede tecniche attuative".

Per le particelle agricole ricadenti nelle aree della Rete Natura 2000 di cui alle Direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE si applicano le disposizioni relative alla valutazione di incidenza contenute nella L.R. 14 aprile 2004, n. 7 e nei provvedimenti attuativi vigenti al momento della presentazione della “domanda di aiuto”, se gli impegni e/o gli interventi sono rilevanti ai fini dell’applicazione della normativa in questione. Attualmente la L.R. 7/2004 ha trovato attuazione, per la parte di riferimento, nella deliberazione regionale n. 1191/2007.

Per le domande di aiuto relative al presente bando, si fa riferimento alla situazione delle delimitazioni cartografiche aggiornata alla data del 08/02/2010.

## **5.2 Localizzazione degli interventi e specifiche particolari**

### *Azione 1 - Produzione integrata*

Si applica nelle aree preferenziali dei Comuni di: Forlì, Forlimpopoli, Bertinoro, Cesena, Cesenatico, Gambettola, Longiano, Savignano sul Rubicone, San Mauro Pascoli, Gatteo.

Non si applica nelle aree periurbane (art. 75 del P.T.C.P.).

Non è prioritaria nelle aree comprese all’ interno del Quadrilatero (art. 64 comma 4 del P.T.C.P.).

Non viene corrisposto alcun aiuto per le superfici foraggere.

### *Azione 2 – Produzione Biologica*

Si applica sull’intero territorio provinciale.

### *Azione 3 - Copertura vegetale per contenere il trasferimento di inquinanti da suolo alle acque*

Si applica esclusivamente l’intervento “Inerbimento permanente dei frutteti e dei vigneti” nelle aree di collina e unitamente all’attuazione delle azioni 1 o 2 anche nelle aree preferenziali di livello regionale di pianura.

Si applica come intervento singolo nelle aree di collina non incluse nelle aree preferenziali, ma ricadenti nelle aree a rischio di erosione idrica o a rischio franosità, individuate nella Carta del Rischio d’ erosione idrica e gravitativa, di cui alla delibera di Giunta della Regione Emilia-Romagna n° 1393 del 20 settembre 2010.

### *Azione 4 - Incremento della sostanza organica*

Si applica esclusivamente l’intervento 1 “Introduzione di effluenti palabili di allevamento nella fertilizzazione e gestione dei terreni dell’azienda”, limitatamente nei comuni di Forlì, Roncofreddo, Castrocaro Terme e Terra del Sole, Meldola, Predappio e Mercato Saraceno.

### *Azioni 5 - Agrobiodiversità: tutela del patrimonio di razze autoctone del territorio emiliano-romagnolo a rischio di abbandono*

### *Azione 6 - Agrobiodiversità: tutela del patrimonio di varietà autoctone del territorio emiliano-romagnolo minacciate di erosione*

Si applicano sull’intero territorio provinciale.

### *Azione 8 - Regime sodivo e praticoltura estensiva*

Si applica nei Comuni fuori dal territorio Leader e cioè: Comuni di Forlì, Forlimpopoli, Cesena, Cesenatico, Longiano, Gambettola, Gatteo, Savignano sul Rubicone, San Mauro Pascoli, Bertinoro, Castrocaro, Montiano e Meldola ad esclusione dei fogli n. 38, 39, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 60, 61, 62, 67, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100;.

*Azione 9 - Conservazione di spazi naturali e seminaturali e del paesaggio agrario*

Si applica nelle aree di pianura, per quanto riguarda la collina esclusivamente nelle aziende agricole che hanno sottoscritto gli impegni dell'azione 2, oppure sulle superfici ricadenti nelle aree preferenziali.

*Azione 10 - Ritiro dei seminativi dalla produzione per scopi ambientali*

Si applica nelle aree di pianura e in collina nelle aree preferenziali.

## **6. CRITERI DI SELEZIONE, PESI ATTRIBUITI E PRIORITA'**

I criteri di priorità per la selezione delle domande sono stabiliti nel PSR, nel PO Asse 2 e nel PRIP e sono finalizzati al raggiungimento degli obiettivi ambientali strategici.

I criteri di selezione si distinguono in **territoriali, tecnici e soggettivi**.

### **6.1 Criteri Territoriali**

Il PSR individua nei criteri territoriali il principale elemento di selezione; la priorità assegnata al criterio territoriale riguarda le superfici ricadenti in area preferenziale.

I criteri territoriali sono suddivisi in rango regionale definiti nel PSR e in rango provinciale definiti nel PRIP.

#### **6.1.1 Priorità territoriali di rango regionale "Aree di Tipo A"**

Il PSR attribuisce per tutte le azioni priorità assoluta alle aree della Rete Natura 2000 e della Zone Vulnerabili ai Nitrati considerate come "unica area" a cui è attribuito lo stesso livello di priorità:

- Zone vulnerabili ai sensi della Direttiva n. 91/676/CEE, come individuate dalla cartografia operativa prodotta dalle Province in applicazione della L.R. n. 50/95 e successivi aggiornamenti (art.30 del titolo III delle norme del Piano di Tutela delle Acque);
- Zone di Protezione Speciale (Z.P.S.) e Siti di Importanza Comunitaria (S.I.C.) individuati in applicazione delle Direttive n. 79/409/CEE e n. 92/43/CEE.

Per le azioni 5 e 6 vi è un'ulteriore preferenzialità regionale verso le zone di origine delle singole razze animali o varietà locali minacciate d'estinzione.

#### **6.1.2 Priorità territoriali di rango provinciale "Aree di tipo B"**

Le aree di tipo B sono di priorità subordinata rispetto a quella delle aree di tipo A, pertanto ad esse non è mai assegnato un livello di priorità maggiore rispetto alle aree di tipo A.

Il PRIP nell'ambito di ogni singola azione individua ed assegna l'ordine di priorità ad "*ulteriori aree preferenziali*" tra quelle indicate nel PSR e suddivise per gruppo di tutela quali:

- **Aree preferenziali a prevalente tutela naturalistica:**

Aree Protette ai sensi della Legge n. 394/91 e della L.R. n. 6/2005;

Reti ecologiche di cui alla L.R. n. 20/2000 PTCP e L.R. n. 6/2005, di cui alla delibera della Giunta Provinciale n. 17376 del 20/02/2008 e successive integrazioni;

Oasi di protezione della fauna, centri di produzione della fauna allo stato naturale e aziende faunistico-venatorie individuate ai sensi della legislazione, nazionale e regionale in materia;

Zone di tutela naturalistica (art. 25 del PTCP);

- **Aree preferenziali a prevalente tutela idrologica:**  
Zone di tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei (art. 28 del PTCP.);  
Zone di protezione delle acque sotterranee (aree di ricarica ed emergenze naturali della falda) in territorio pede-collinare e di pianura come delimitate, ai sensi dell'art. 44, lett. a delle Norme del P.T.A., dalla cartografia parte integrante del Piano di Tutela delle Acque (Tavola 1) e dal Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP);  
Zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua (artt. 17 e 34 del PTCP);
- **Aree preferenziali a prevalente tutela paesaggistica:**  
Zone di particolare interesse paesaggistico e ambientale (art. 19 del PTCP);
- **Aree preferenziali a prevalente tutela del suolo:**  
Aree a rischio di erosione molto basso o tollerabile della carta del Rischio di erosione idrica e gravitativa nell'Allegato I del PSR 2007-2013 così come individuate nella delibera di Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 1393 del 20/09/2010;  
Aree a rischio erosione non tollerabile o a rischio franosità così come delimitate nella carta del Rischio di erosione idrica e gravitativa nell'Allegato I del PSR 2007-2013 così come individuate nella delibera di Giunta della Regione Emilia-Romagna n° n. 1393 del 20/09/2010.

### **6.1.3 Specifiche territoriali indicate dal PRIP**

- L'azione 1 viene applicata prioritariamente fuori dall'area "Quadrilatero Infrastrutturale Provinciale" (art. 64 comma 4 del PTCP). Nel rispetto dei punteggi attribuiti ai criteri territoriali le aziende ubicate nel "Quadrilatero infrastrutturale provinciale" saranno subordinate rispetto alle aziende di cui all'azione 1 ricadenti negli altri territori.
- L'azione 1 non viene attivata nelle Aree periurbane (art. 75 del PTCP).

### **6.1.4 Indicazioni contenute nel POA e nel PRIP**

Il livello di priorità delle aree preferenziali individuate dal PRIP, varia, nelle singole azioni, in base alla rilevanza attribuita all'area in fase di programmazione in coerenza con gli obiettivi specifici dell'intervento.

### **6.1.5 Pesi attribuiti alle aree preferenziali di tipo A e di tipo B a seconda delle azioni sottoscritte.**

In tabella sono riportati sinteticamente i pesi attribuiti alle aree preferenziali di tipo A e B (raggruppati per gruppo di tutela) espressi in valore numerico per il calcolo del punteggio territoriale e per la successiva definizione della graduatoria di merito.

		AZIONI							
Gruppi di tutela	Aree Preferenziali	Az.1	Az.2	Az.3	Az.4	Az.5Az.6	Az.8	Az.9	Az.10
Priorità Regionali	Rete Natura 2000	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500
	ZVN	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500
Tutela Idrologica	Art 17	105	100	140			140	90	90
	Art 28	105	100	140			140	90	90
	Art44c	105	100	140			140	90	90
Tutela Naturalistica	Parchi	25	310				30	310	310
	Art25	25	310				30	310	310
	Oasi	25	310				30	310	310
	Reti ecologiche	25	310				30	310	310
Tutela del suolo	Carta erosione classe "non tollerabile"			560			560		
	Carta erosione classe "tollerabile"			5			5		
Tutela paesaggistica	Art 19						10	280	280

## 6.2 Criteri Tecnici

Le priorità tecniche agiscono in maniera subordinata alle priorità territoriali.

Il POA dell'Asse 2 stabilisce un ordine di priorità tecnico tra le azioni. Il livello di priorità di ciascuna azione varia in funzione dell'ambito territoriale (pianura, collina, montagna) e anche dell'ordinamento produttivo così come disposto dal POA, dal PRIP.

### 6.2.1 Prescrizioni particolari

Il PRIP assegna priorità alle azioni di carattere non produttivo, azioni 9 e 10. L'azione 2 è prioritaria rispetto all'azione 1, eccetto i casi in cui l'azione 2 ricade in area ordinaria. L'azione 8 è prioritaria rispetto all'azione 2 negli ambiti di collina e montagna, l'azione 2 zootecnica biologica è prioritaria in collina e in montagna, rispetto al biologico vegetale. L'azione 1 ricadente nel Quadrilatero infrastrutturale Provinciale ha priorità più bassa. Nell'azione 8 gli interventi di mantenimento sono prioritari rispetto agli interventi di introduzione.

### 6.2.2 Punteggio attribuito alle azioni

I punteggi riportati nella tabella sintetica sono espressi in valore decimale e sono funzionali alla definizione di un'ulteriore priorità per la formazione della graduatoria di merito.

Il livello di priorità è crescente da T10 a T1 (T10 ha il valore più basso), ed è in relazione alle azioni e agli ambiti territoriali in cui queste si applicano.

Tipo di priorità	T 1	T 2	T 3	T 4	T 5	T 6	T 7	T 8	T 9	T 10
<b>Punteggio</b>	0,9	0,8	0,7	0,6	0,5	0,4	0,3	0,2	0,1	0

### Priorità tecnica tra le azioni

Azioni	<i>Pianura</i>	<i>Collina</i>	<i>Montagna</i>
<b>1</b>	T 9	-	-
<b>1*</b>	T 10	-	-
<b>2 +9 +10</b>	T1	-	-
<b>2+ 9/10</b>	T2	-	-
<b>2</b>	T1	T5	T2
<b>2 **</b>	-	T4	T1
<b>3</b>	-	T8	-
<b>4</b>	T8	T9	-
<b>5</b>	T7	T6	T3
<b>6</b>	T7	T6	T3
<b>8</b>	T6	T4	-
<b>8 ***</b>	T5	T3	-
<b>9</b>	T4	T2	-
<b>10</b>	T3	T1	-

\* Azione 1 se ricadente nel quadrilatero non viene assegnato alcun punteggio.

\*\* Azione 2 Zootecnia Biologica in collina e montagna è prioritaria rispetto al biologico vegetale.

\*\*\* Azione 8 Gli interventi di mantenimento sono prioritari rispetto agli interventi di introduzione.

### 6.3 Criteri Soggettivi

Tali priorità agiscono in maniera subordinata rispettivamente alle priorità di tipo territoriale e poi di tipo tecnico, vengono individuate tra quelle già indicate nel PRIP per singola azione, in relazione alle caratteristiche aziendali come elencato di seguito.

<b>Priorità Soggettive Trasversali a tutte le azioni</b>		<b>Punti</b>
Giovani Imprenditori (età inferiore 40 anni)		0,01
Aziende che possiedono i requisiti di Imprenditore Agricolo Professionale ai sensi del D. Lgs. n. 99/04;		0,01
<b>Priorità Soggettive specifiche per Azione</b>		<b>Punti</b>
<b>Azione 1</b>	Azienda che adotta metodi di difesa “avanzati” nelle strategie contro i lepidotteri del pesco, pero, melo e vite, DIA.	0,03
<b>Azione 2</b>	<i>Pianura</i> - Aziende con almeno il 50 % della SAU investita a colture frutticole, orticole, sementiere e vite.	0,06
	<i>Collina e Montagna</i> - Aziende con impegni di benessere animale ai sensi della Misura 215 “Pagamento per il benessere animale”	0,04
<b>Azione 5</b>	Zootecnia biologica in conformità al Reg. CE 834/07 e successive modifiche	0,04
	Allevamento Vitellone Bianco dell’Appennino Centrale I.G.P.	0,02

## **7. MECCANISMO DI SELEZIONE DELLE DOMANDE E PREDISPOSIZIONE DELLE GRADUATORIE**

La formazione delle graduatorie si basa su criteri di tipo territoriale, tecnico e soggettivo differenziato sul livello regionale e provinciale.

Per avere diritto alle priorità di merito del presente avviso le particelle dovranno contenere le informazioni relative alle aree preferenziali così come indicato nel PSR, nel PO Asse 2 e nel PRIP in conformità a quanto stabilito nella delibera di Giunta della Regione Emilia-Romagna n° 1393 del 20 settembre 2010.

Al fine dell'attribuzione dei punteggi relativi ai criteri soggettivi i beneficiari dovranno autocertificare sul modulo "Allegato B" il possesso dei requisiti di cui sopra al momento della presentazione della domanda. L'autocertificazione dovrà essere allegata alla domanda cartacea presentata. Nel caso di mancata presentazione dell'autocertificazione entro i termini previsti per la presentazione della domanda e/o la mancata compilazione di anche uno solo dei campi obbligatori, al richiedente verrà formalmente comunicata l'esclusione dalla graduatoria di accesso al regime di aiuto.

Le domande relative all'azione 4 devono inoltre essere corredate da copia dell'autorizzazione rilasciata dalla Provincia o della comunicazione presentata alla Provincia (in relazione alla normativa vigente), del Piano di Utilizzazione Agronomica degli effluenti.

Le domande relative alle azioni 9 e 10 dovranno inoltre essere corredate da una relazione tecnica così come prescritto nelle schede tecniche di misura.

La Provincia provvederà alla selezione delle domande per azioni e alla formazione di una graduatoria per azioni.

- la Regione Emilia-Romagna, perseguendo prioritariamente l'obiettivo di concentrazione degli interventi all'interno delle aree della *Rete Natura 2000*, delle *Zone Vulnerabili ai Nitrati* stabilisce che il rapporto tra i pesi da utilizzare in sede di formulazione delle graduatorie è **di 2** (per le aree di tipo Regionale, A) **ad 1** (per le aree di tipo Provinciale<sup>1</sup>, B);
- la Provincia di Forlì-Cesena ha dettagliato nel PRIP le aree di tipo B indicando l'ordine di priorità per gruppi di tutela;
- il valore dei pesi attribuiti alle aree preferenziali di tipo B è tale per cui la loro sommatoria non deve mai superare il valore assegnato alla singola area preferenziale di tipo A;
- il valore del peso attribuito all'area preferenziale di tipo B avente maggiore priorità è sempre superiore al valore risultante dalla sommatoria dei pesi attribuiti alle aree di tipo B di priorità inferiore. Questo criterio vale per ciascun livello di priorità.

### **7.1 Meccanismo operativo per il calcolo del punteggio territoriale**

L'unità di superficie elementare per il calcolo del punteggio relativo ai criteri territoriali è la particella catastale. Le particelle catastali devono essere classificate in funzione dell'appartenenza ad una o più aree preferenziali. Una particella appartiene ad un'area preferenziale anche nel caso in cui risulti solo parzialmente inclusa all'interno della stessa area preferenziale.

L'attribuzione dei punteggi ai criteri territoriali è un'operazione che permette di addivenire ad un ordinamento degli aventi diritto al beneficio per la Misura 214.

---

<sup>1</sup> Operativamente il rapporto 2:1 deve sussistere tra le aree di tipo Regionali e la prima, in ordine di priorità, delle aree di tipo Provinciale (nel caso in cui la Provincia abbia dettagliato nel proprio PRIP tali aree) e il primo gruppo di tutela (nel caso contrario).

L'operazione di attribuzione del punteggio associato ai pesi dei criteri territoriali si articola nelle seguenti fasi:

- a. Calcolo della Superficie Oggetto di Impegno (SOI) ricadente in ciascuna area preferenziale;
- b. Calcolo della percentuale di SOI ricadente in ciascuna area preferenziale rispetto alla SOI totale;
- c. Moltiplicazione di ciascun valore percentuale con il peso della relativa area preferenziale.

### **7.1.1 Sovrapposizione fra aree preferenziali**

In merito alla sovrapposizione tra aree preferenziali il PSR stabilisce che i livelli di priorità assegnabili ad una superficie vengono definiti anche dalla contemporanea coesistenza su una medesima area di diverse sensibilità ambientali specifiche. Pertanto, conseguentemente ai rapporti di priorità definiti per le aree di tipo A, B, si stabilisce che qualora su una stessa superficie si sovrappongano più aree preferenziali, l'ordine di priorità è decrescente per le seguenti casistiche:

1. sovrapposizione di aree di tipo A;
2. sovrapposizione di un'area di tipo A e un'area di tipo B;
3. sovrapposizione di aree di tipo B;

Relativamente alla casistica di cui al punto 3 si specifica che, in ogni caso, qualsiasi sovrapposizione tra aree di tipo B non può mai avere priorità maggiore rispetto alla priorità assegnabile alla singola area di tipo A.

### **7.2 Attribuzione dei punteggi per i criteri tecnici**

In base all'azione sottoscritta ad ogni richiedente viene attribuito un punteggio come riportato al paragrafo 6.2.2.

### **7.3 Attribuzione dei punteggi per i criteri soggettivi**

In base a quanto autocertificato dal richiedente si provvede alla attribuzione dei punteggi come riportato al paragrafo 6.3.

### **7.4 Meccanismo di formazione della graduatoria**

I pesi attribuiti al punto 6.1.5 vengono moltiplicati per la percentuale di superficie ricadente nelle aree preferenziali di cui trattasi, si determinano una serie di valori uno per ciascun richiedente di azione, ordinati in una scala di merito. Ciascun valore viene normalizzato ad una scala numerica da 1 a 100 eseguiti gli opportuni arrotondamenti<sup>2</sup>, attribuendo al valore più alto nella scala di merito il valore 100 e decrescendo fino al valore minimo in misura proporzionale.

Alla graduatoria di merito territoriale ordinata per punteggi decrescenti da 100 a 1 vengono sommati i punteggi dei criteri tecnici e di quelli soggettivi autocertificati dal richiedente.

Qualora nella graduatoria così ottenuta, vi siano condizioni di parità di punteggio, si provvederà in mancanza di risorse economiche, al finanziamento del richiedente più giovane.

---

<sup>2</sup> Il dato normalizzato sarà arrotondato per eccesso, se la frazione decimale è uguale o superiore a 0,5, per difetto se la frazione decimale è inferiore a detto limite.

## 8. DOTAZIONE FINANZIARIA

La disponibilità finanziaria per il presente bando è individuata dalla delibera di Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 1477 del 7/10/2010 sulla base di quanto assegnato dal PRIP alla Misura 214 e delle risorse già impegnate, nonché tenendo conto delle risorse aggiuntive della riserva di premialità e dell'Health Check . Per la Provincia di Forlì-Cesena risultano disponibili risorse complessive pari a € 6.155.617,00 per le annualità d'impegno 2011, 2012, 2013. Gli oneri derivanti dagli impegni che gravano sulle annualità successive al 2013 saranno da imputare al successivo periodo di programmazione delle misure di Sviluppo Rurale.

Pertanto la disponibilità finanziaria del presente avviso per **l'annualità 2011 è pari ad € 2.051.872,00.**

## 9. RISERVE FINANZIARIE

Al fine di perseguire gli obiettivi di tutela ambientale dell'Asse 2 su tutto il territorio provinciale, per il presente avviso, sono state predisposte, secondo quanto previsto nel PSR al paragrafo 5.3.2.4, riserve finanziarie dedicate alle azioni "obbligatorie". In base a quanto definito nella delibera di Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 1477 del 7/10/2010, le riserve sono calcolate come percentuale della dotazione finanziaria del presente avviso e sono di seguito riportate:

Azione 2	€ 820.749,00 pari al 40% (delle risorse di cui al presente avviso pubblico)
Azione 5	€ 615.561,00 pari al 30% (delle risorse di cui al presente avviso pubblico)
<b>Totale</b>	<b>€ 1.436310,00 pari al 70%</b> (delle risorse di cui al presente avviso pubblico)

### 9.1 Gestione operativa riserve finanziarie

Le riserve costituiscono "impegni di spesa" a valere sulle risorse complessive destinate alla Misura per l' annualità 2011.

Il finanziamento delle domande collocate in graduatoria sarà garantito prioritariamente alle domande che ricadono nelle riserve finanziarie, mentre le risorse libere assicureranno lo scorrimento della graduatoria secondo l'ordinamento in essa definito fino alla concorrenza di tali risorse. Qualora il fabbisogno delle domande a valere sulle riserve non esaurisca le somme ad esse destinate, le risorse residuanti saranno utilizzate come risorse libere.

## 10. ENTITA' DEGLI AIUTI

Le Misure prevedono due tipologie di aiuto:

- premi annui per ettaro di superficie coltivata;
- premi annui per Unità di Bestiame Adulto (UBA).

Il PSR prevede i seguenti massimali:

- Colture annuali: 600 €/ha
- Colture perenni specializzate: 900 €/ha
- Razze locali minacciate di abbandono: 200€/UBA

All'interno di tali tipologie, le singole Azioni prevedono delle differenziazioni del sostegno: per i dettagli si rinvia alla voce Intensità e/o importi dell'aiuto e differenziazione applicata contenuta in ciascuna scheda di Azione di cui alla delibera della Giunta della Regione Emilia-Romagna n° 1393 del 20 settembre 2010.

## **11. CUMULABILITÀ DEGLI AIUTI E DEMARCAZIONE**

Il cumulo dei sostegni erogabili sulle medesime superfici in applicazione delle Azioni della Misura 214 “Pagamenti agroambientali”, non può mai essere superiore ai massimali di sostegno disposti in allegato dal Regolamento (CE) n. 1698/05 dell’art. 39 del medesimo Regolamento.

Inoltre, le superfici coltivate a foraggio o condotte a prato/pascolo già oggetto di domanda di aiuto per l’Azione 2 “Produzione biologica” Misura 214, previsto per gli operatori iscritti nell’elenco regionale che effettuano produzioni zootecniche ai sensi del Regolamento (CEE) n. 834/07 e successive modificazioni, non potranno nel contempo beneficiare del sostegno per le superfici “Praticoltura avvicendata +zootecnia” e/o “Pascolo Prato permanente + zootecnia” previsto dalle Misure 211 e 212 . Tali superfici potranno nel contempo beneficiare esclusivamente degli aiuti previsti per le superfici “Praticoltura avvicendata” e/o “Pascolo Prato permanente di montagna” di cui alle Misure 211 e 212.

### **11.1 Demarcazione tra le misure agroambientali e altri regimi di sostegno**

#### ***Misura 214 e OCM ortofrutta .***

Con riferimento alle colture definite dal Reg. CE 1234/07 allegato 1 – parte IX per quanto riguarda la demarcazione tra le misure agroambientali dell’Asse 2 e l’OCM ortofrutta, si rimanda a quanto contenuto nel paragrafo 10.1 del P.S.R. 2007-2013.

Per le colture di cui sopra l’OP/AOP interviene nel settore ambientale esclusivamente attraverso gli aiuti previsti per l’intervento 1 “Produzione integrata”, disposti dalla Disciplina ambientale di cui ai programmi operativi delle OP/AOP in attuazione del medesimo Reg. CE 1234/07.

Il PSR non interviene a favore dei soci delle OP per l’Azione 1 “Produzione integrata”, nel caso che il programma operativo in questione preveda tale azione.

Per quanto riguarda i beneficiari non soci di OP/AOP, il PSR interviene per il finanziamento della Azione 1 “Produzione integrata” per tutti tipi di colture.

Per tutte le altre tipologie di azioni, compresa l’agricoltura biologica, interviene esclusivamente il PSR, sia per i soci OP che per gli altri beneficiari. Sulle superfici regionali interessate da tali azioni, è esclusa la possibilità di pagamenti nell’ambito della Disciplina ambientale di cui ai programmi operativi delle O.P./A.O.P., in attuazione del medesimo Reg.(CE) 1234/07.

#### ***Requisiti e impegni per la demarcazione fra Misura 214 e OCM***

Le domande di aiuto a valere sulla Misura 214, riguardanti superfici oggetto delle colture di cui al Reg. (CE) 1234/07 allegato 1 – parte IX, possono essere accolte unicamente qualora il beneficiario

- non sia socio di O.P./A.O.P.,

ovvero, se associato a O.P./A.O.P.,

- nel caso in cui non sia attivata l’analoga azione disposta dalla Disciplina ambientale di cui ai Programmi Operativi delle medesime O.P./A.O.P.

L’agricoltore che presenta una domanda di aiuto a valere sulle Azioni della Misura 214 si impegna per l’intero periodo di durata delle obbligazioni agro-ambientali richieste a non richiedere/percepire pagamenti per le medesime superfici nell’ambito della Disciplina Ambientale di cui ai programmi operativi delle OP/AOP.

#### ***Misura 214 e art. 68 del Reg. (CE) 73/2009.***

Anche con riferimento alla demarcazione con il regime di sostegni di cui all’art. 68 del Reg. (CE) n. 73/2009 del Consiglio si rimanda al già citato paragrafo 10.1 del P.S.R. 2007- 2013. Per gli interventi che presentano una totale o parziale sovrapposizione fra quanto disposto dal D.M. 29/07/2009 - attuativo dell’art. 68 del Reg. (CE) 73/2009 - e gli interventi previsti dal PSR, sono stati definiti i criteri e i livelli di demarcazione e di controllo di seguito riportati.

Nel presente bando con decorrenza di impegno 1 gennaio 2011 per la Romagnola razza pura i capi oggetto dell'aiuto a titolo dell'art. 68 non saranno ammessi a sostegno nell'ambito della Misura 214 - Azione 5 nella medesima annualità di competenza.

Per quanto sopra, le UBA dei vitelli suscettibili di essere richieste a pagamento a titolo del già citato articolo 68, non potranno in alcun modo essere conteggiate nel computo delle UBA oggetto di pagamento per gli impegni di cui all'Azione 5 della Misura 214.

## **11.2 Demarcazione Azione 8 “Regime sodivo e praticoltura estensiva”**

In base a quanto previsto dal PRIP, nell'annualità 2011 l'azione 8 verrà attivata in modalità leader nei territori di competenza del GAL, che presenterà uno specifico bando. Pertanto le aziende ricadenti nei Comuni riportati al paragrafo 5.2, che risultano esclusi dall'attività del Gruppo d'Azione Locale “L'altra Romagna”, potranno presentare domanda di aiuto nel presente bando.

## **12. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE**

**Il periodo utile per la presentazione delle domande di aiuto è compreso tra il 29/10/2010 e il 15/12/2010.**

Le domande di aiuto non avranno automaticamente valenza di domanda di pagamento della prima annualità, pertanto i beneficiari collocati in posizione utile nelle graduatorie dovranno presentare specifica domanda di pagamento, con eventuali variazioni del piano colturale, entro la scadenza ultima per la presentazione delle domande per aiuti connessi alla superficie di cui all'art. 11 del Reg. (CE) n.1122/2009.

**L'accoglimento delle “domande di aiuto” oltre la scadenza fissata non è ammesso.**

Le “domande di aiuto” per assunzione di nuovi impegni agroambientali possono essere accolte unicamente con riguardo a quelle particelle che alla data di decorrenza dei nuovi impegni non risultano assoggettate a precedenti impegni inerenti alla medesima Misura 214 o ad Azioni di analoghe Misure agroambientali, non sovrapponibili, attivate in precedenti periodi di programmazione (vedi Reg. CEE Reg. CEE 2078/1992 e Reg. CE 1257/1999).

Nella prima annualità di impegno, al beneficiario sarà corrisposto l'importo risultante nella specifica domanda di pagamento solo se inferiore o uguale all'importo calcolato nella domanda di aiuto e conteggiato ai fini delle graduatorie che costituisce un tetto di spesa per la sola prima annualità di pagamento; se l'importo richiesto nella domanda di pagamento fosse superiore, verrà corrisposto l'importo calcolato nella domanda di aiuto e quantificato ai fini delle graduatorie.

Per ulteriori dettagli si rimanda al PO Misura 214 approvato con la delibera di Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 1393 del 20/09/2010.

### **12.1 Modalità di compilazione delle domande**

Le domande relative a misure del PSR 2007–2013 della Regione Emilia - Romagna potranno essere compilate esclusivamente mediante l'utilizzo del sistema informatico di AGREA; **è esclusa la compilazione manuale su supporto cartaceo.**

I soggetti abilitati alla compilazione sono:

- 1) I Centri Assistenza Agricola (CAA) convenzionati con AGREA che possono compilare domande per qualunque soggetto conferisca loro un mandato a tale scopo.

- 2) I singoli beneficiari (Utenti Internet), limitatamente alle domande relative al proprio CUAA (a tal fine gli interessati dovranno richiedere il rilascio di un identificativo utente ed una password ad AGREA utilizzando le procedure e la modulistica messe a disposizione sul sito <http://agrea.regione.emilia-romagna.it>).

Condizione necessaria per poter compilare una domanda sul sistema di AGREA è l'iscrizione in Anagrafe Regionale con validazione della posizione del beneficiario.

Per l'iscrizione in Anagrafe Regionale (L.R. 15/1997) vale quanto disposto dal regolamento regionale di attuazione n. 17 del 15 settembre 2003 (e successive eventuali modificazioni e integrazioni).

I dati inseriti in anagrafe e rilevanti ai fini delle domande, saranno automaticamente importati in esse e non saranno modificabili.

## **12.2 Modalità di presentazione delle domande**

PRESENTAZIONE ELETTRONICA CON PROTOCOLLAZIONE SU SOP: la domanda è presentata ad un Centro Autorizzato di Assistenza Agricola (CAA) convenzionato con AGREA per conto dei beneficiari che abbiano rilasciato apposito mandato. In tal caso, la domanda è compilata, presentata e protocollata sul sistema operativo pratiche (SOP) di AGREA. L'incaricato del CAA al momento della sottoscrizione della domanda provvede ad identificare il richiedente mediante acquisizione della copia di valido documento d'identità e quindi effettua la protocollazione su SOP. Agli effetti delle scadenze disposte dai bandi o dagli atti di concessione la data di presentazione della domanda compilata dal CAA consiste nella data del protocollo di sistema SOP di AGREA attribuito dal CAA alla domanda.

Il numero di protocollo assegnato dal sistema SOP di AGREA deve essere riportato dal CAA **sulla domanda e su tutti gli allegati** (dovrà esservi piena corrispondenza tra gli allegati indicati in domanda e quelli effettivamente presenti).

La stampa cartacea della domanda firmata dal beneficiario e riportante numero e data di protocollo di sistema (SOP) di AGREA, deve essere fatta pervenire dal CAA con lettera d'accompagnamento (anche cumulativa), insieme al suo fascicolo di allegati, entro il quinto giorno feriale successivo a quello di protocollazione, **Provincia di Forlì - Cesena Servizio Agricoltura Spazio Rurale Flora e Fauna – Ufficio Protocollo - Piazza Morgagni 2 - 47121 Forlì.**

I CAA potranno trasmettere domande alla Provincia solo se protocollate sul sistema di AGREA. La ricezione da parte della Provincia di domande compilate dai CAA e non protocollate sul sistema di AGREA non sostituisce la protocollazione. Tali domande non potranno pertanto ritenersi utilmente presentate nei termini se la protocollazione da parte del CAA avviene in ritardo rispetto alla scadenza dell'avviso.

PRESENTAZIONE SEMI – ELETTRONICA CON PROTOCOLLAZIONE PRESSO LA PROVINCIA DI FORLÌ-CESENA: tale modalità è riservata ai beneficiari che non intendano avvalersi di un CAA per la presentazione della domanda e che sono in possesso di un identificativo e una password come “Utente Internet” per l'accesso al Sistema Operativo Pratiche (SOP) di AGREA. Il beneficiario “Utente Internet”, compilerà la domanda su SOP, eseguirà il controllo di compilazione con l'apposita funzione per escludere la presenza di anomalie bloccanti affinché la domanda raggiunga sul sistema lo stato “presentata”. Il beneficiario dovrà produrre quindi una “stampa definitiva” della domanda, firmarla e farla pervenire, con fotocopia di valido documento di identità e completa di tutti gli eventuali allegati, direttamente alla Provincia di Forlì-Cesena, che apporrà la data di ricezione presso i propri uffici ed il numero di protocollo del proprio sistema di protocollazione, riportandolo anche su tutti gli allegati.

In relazione alle scadenze indicate nel bando o nell'atto di concessione, la data di presentazione della domanda compilata dall'Utente Internet coincide con la data di ricezione attribuita alla domanda dalla **Provincia di Forlì-Cesena**.

L'ente registrerà poi sul sistema di AGREA tale data e il numero di protocollo attribuito, utilizzando l'apposita funzione "protocollo manuale".

In sintesi, a seconda della modalità di presentazione scelta, agli effetti delle scadenze disposte dai bandi o dagli atti di concessione, la data di ricevimento dell'istanza corrisponde con:

- **data del protocollo di sistema attribuito dal CAA con la funzione di protocollazione** nel caso di scelta della modalità: "PRESENTAZIONE ELETTRONICA CON PROTOCOLLAZIONE SU SOP PRESSO UN CAA"
- **data di ricezione presso la Provincia** nel caso di scelta della modalità: "PRESENTAZIONE SEMI – ELETTRONICA CON PROTOCOLLAZIONE PRESSO LA PROVINCIA DI FORLÌ-CESENA"

### **13. IDENTIFICAZIONE DELLE SUPERFICI E DELLE UBA**

Per l'identificazione delle superfici agricole aziendali e le superfici oggetto di impegno, ci si riferisce a quanto prescritto nell'art. 16 del Reg. (CE) n. 1975/06, che richiama il contenuto del Reg. (CE) n. 796/04.

Per quanto riguarda l'identificazione degli animali si specifica che i capi oggetto di domanda di impegno sono quelli conformi al D.P.R. 30 aprile 1996, n. 317; ci si riferisce inoltre anche all'art. 17 del Reg. (CE) n. 1975/06, che richiama anch'esso il contenuto del Reg. (CE) n. 796/04.

In particolare, per i capi bovini oggetto di domanda di impegno deve essere rispettato quanto previsto dal Reg. (CE) n. 1760/00 che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine, che abroga il Reg. (CE) n. 820/97 del Consiglio e dalla Direttiva 92/102/CEE e successive modificazioni, nonché dalle relative norme applicative, in particolare il D.P.R. n. 437 del 19/10/00 e il Decreto dei Ministri della Salute e delle Politiche Agricole e Forestali del 31 gennaio 2002, concernente il sistema di identificazione e registrazione degli animali della specie bovina.

Per quanto riguarda i capi equini non soggetti alle norme suddette, si dovrà far riferimento, fino all'entrata in vigore di norme specifiche, all'identificazione prevista dai Libri Genealogici.

### **14. APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA, UTILIZZO DELLA GRADUATORIA E CONCESSIONE DEGLI AIUTI**

Con riferimento al Reg. (CE) n. 1663/95, alla L.R. n. 21 del 23 luglio 2001 e al par 11.1.2 del PSR, si rimanda a quanto previsto dall'AGREA e alle eventuali deleghe di funzioni dal medesimo Organismo Pagatore Regionale.

Questa Amministrazione provvederà a formare una graduatoria/elenco delle domande richiedenti il sostegno sulle Azioni attivate della Misura 214.

Sulla base dei dati dichiarati ed autocertificati, se disponibili, l'amministrazione provvederà entro 90 giorni dalla data di ricevimento delle versioni cartacee delle domande, alla definizione di una graduatoria ordinata secondo i punteggi di priorità e con gli importi di spesa previsti per ciascuna azione, fatte salve proroghe dovute a esigenze operative segnalate da AGREA. Decorso tale termine saranno approvate le graduatorie in via definitiva e sarà data comunicazione dell'ammissibilità totale o parziale o la non ammissibilità all' aiuto delle domande e/o delle singole azioni.

Tali graduatorie non costituiscono diritto all' aiuto, in quanto tale diritto è condizionato all' esito favorevole degli accertamenti relativi alle autocertificazioni. In ogni caso, gli importi indicati in graduatoria non potranno aumentare nel corso della pubblicazione della graduatoria provvisoria. Anche nel caso di presentazione e modifiche dello stato particellare, che possono comportare aumenti di premio, l'importo complessivo per domanda indicato in graduatoria non potrà aumentare.

Le domande con concessione parziale, in cui cioè non tutte le azioni sottoscritte saranno ammissibili o finanziabili, saranno rimodulate dall'Ufficio Istruttore. L'ultima domanda/azione in posizione utile in graduatoria rispetto le risorse disponibili sarà ammessa per l'intero importo dell'aiuto dichiarato ammissibile.

Eventuali economie connesse a rinunce ed esiti di attività istruttorie – diversi dalle riduzioni ed esclusioni previste dal Reg. (CE) 1975/2006 e dal DM 20/3/2008 – potranno essere utilizzate per finanziare ulteriori domande.

Rispetto alle risorse definite nel presente avviso pubblico, ci si riserva di utilizzare ulteriori risorse per lo scorrimento delle graduatorie approvate, ricorrendo a risorse derivanti da intervenute modifiche al quadro finanziario dei P.R.I.P. entro e non oltre il 15 aprile 2011.

#### **14.1 Pagamento degli aiuti**

Per le domande poste in posizione utile per il finanziamento, alla fine del procedimento di istruttoria e verifica informatica, in assenza di motivi ostativi, verrà assunto un provvedimento di autorizzazione al pagamento dei premi che verranno erogati da AGREA con tempi e modalità proprie dell'Ente erogatore.

### **15. ISTRUTTORIA**

La "Domanda di aiuto" per l'assunzione iniziale di impegni agroambientali è **unica**, anche se le particelle agricole oggetto dei medesimi impegni ricadono in territori di più Amministrazioni competenti.

Se le particelle agricole oggetto di un medesimo impegno ricadono in territori di più Amministrazioni, la competenza relativa alla selezione delle domande e al loro finanziamento è attribuita in relazione alla seguente casistica:

α) all'Amministrazione titolare (Amministrazione competente in cui è ubicata la maggior parte della SAU oggetto di impegno ovvero in cui è ubicato l'allevamento o comunque la maggior parte delle UBA nel caso dell'Azione 5), secondo le regole definite nel bando proprio dell'Amministrazione (istruttoria-selezione su Amministrazione unica), per le seguenti tipologie:

- Azioni che non coinvolgono obbligatoriamente l'intera SAU aziendale o interi corpi aziendali: casi per i quali la parte di un impegno ricadente in una determinata Amministrazione competente, singolarmente considerata, non possiede i requisiti minimi di estensione delle superfici richiesti per l'accesso.

β) a ciascuna Amministrazione competente nella quale ricadono particelle agricole oggetto di impegno, in tutti gli altri casi (istruttoria-selezione separata su più Amministrazioni):

- Azioni 1 e/o Azione 2;
- Azioni che non coinvolgono obbligatoriamente l'intera SAU aziendale o interi corpi aziendali: casi per i quali la parte di un impegno ricadente in una determinata Amministrazione competente, singolarmente considerata, possiede i requisiti minimi di estensione delle superfici richiesti per l'accesso.

I beneficiari saranno informati in merito alla gestione con procedura separata attraverso apposita comunicazione di avvio di procedimento.

Le Amministrazioni cointeressate cui compete la selezione e il finanziamento di “parti” di una singola “domanda di aiuto” per l’assunzione iniziale di impegni agroambientali, comunicheranno l’esito dell’istruttoria in ordine al diritto o meno all’ammissibilità della domanda di aiuto alla Amministrazione “titolare” prima che questa adotti l’atto di concessione, che sarà comunque unico

per singola domanda anche se afferente a superfici ricadenti in territori di più Amministrazioni competenti.

I procedimenti di istruttoria, di accertamento delle autocertificazioni e di proposta graduatoria sono a carico del Servizio Provinciale Agricoltura e Spazio Rurale, Ufficio Agricoltura Sostenibile, ubicato in Piazza Morgagni 2, 47121 Forlì.

Il Responsabile del Procedimento è individuato nella persona del Dr. Alberto Magnani, Dirigente del Servizio Agricoltura Spazio Rurale Flora e Fauna e-mail [alberto.magnani@provincia.fc.it](mailto:alberto.magnani@provincia.fc.it). L’accesso agli atti è possibile presso l’Ufficio “Agricoltura Sostenibile” ubicato in Piazza Morgagni 2, 47121 Forlì.

Per informazioni rivolgersi a Claudia Casetti, tel. 0543/714518, e-mail [claudia.casetti@provincia.fc.it](mailto:claudia.casetti@provincia.fc.it) o Marino Sassi, tel. 0543/714523, e-mail [marino.sassi@provincia.fc.it](mailto:marino.sassi@provincia.fc.it), oppure collegarsi ai siti internet della Provincia di Forlì-Cesena <http://www.pripagrifc.it/it/>, <http://www.provincia.forli-cesena.it/agricoltura/>

L’ufficio responsabile del procedimento si impegna a dare comunicazione di avvio di procedimento ai titolari delle domande di aiuto mediante pubblicazione all’albo pretorio e sui siti <http://www.pripagrifc.it/it/>, <http://www.provincia.forli-cesena.it/agricoltura/> dell’elenco delle domande acquisite al protocollo dell’Ente, che sarà consultabile 30 giorni dopo l’avvenuta consegna della versione cartacea della domanda.

Tale pubblicazione sostituirà a tutti gli effetti la comunicazione personale di avvio del procedimento, ai sensi dell’art. 8 comma 3 della L. 241/1990 e successive modifiche.

## **16. CONDIZIONALITA’**

I beneficiari di pagamenti agroambientali per la Misura 214 sono tenuti - nel periodo di impegno e per qualsiasi superficie agricola condotta, inclusi i terreni per i quali non percepiscono alcun aiuto - al rispetto degli atti e delle norme relative al regime di condizionalità in applicazione del Reg. (CE) n. 73/2009.

I medesimi beneficiari sono tenuti al rispetto degli atti e delle norme di cui al quadro regolamentare nazionale e regionale, così come disposto dal Decreto n. 30125 del 22 dicembre 2009 e con atto deliberativo della Giunta regionale n. 330 dell’8 febbraio 2010 e loro successive modifiche ed integrazioni, relativo al regime di condizionalità in applicazione degli articoli 4, 5 e 6 e degli Allegati II e III del Regolamento (CE) n. 73/2009 e successive modifiche ed integrazioni.

Ai fini del controllo del rispetto della condizionalità per l’anno 2008 si richiamano inoltre gli artt. 19, 20 e 21 del Reg. (CE) 1975/2006 nonché la deliberazione regionale n. 2162 del 27 dicembre 2007. Per quanto concerne le annualità successive al 2008, dovranno essere applicate le disposizioni concernenti la condizionalità relative all’anno di riferimento.

## **17. CONNESSIONE TRA I DIVERSI IMPEGNI O TRA LE DIVERSE AZIONI**

In caso di adesione all'azione 2 sulle superfici di pianura è richiesta l'adesione obbligatoria dell'Azione 9 "Conservazione di spazi naturali e seminaturali e del paesaggio agrario" e/o dell'Azione 10 "Ritiro dei seminativi dalla produzione per scopi ambientali" e/o della Misura 216 Azione 3 "Ripristino di spazi naturali e seminaturali e del paesaggio agrario", su almeno il 5% della S.A.U. ricadente in tali aree, pena l'esclusione dal regime di sostegno e di impegni della presente azione.

## **18. DOMANDA DI PAGAMENTO**

Con riferimento all'art. 3 del Reg. (CE) 1975/06, lettera b), possono essere corrisposti Pagamenti agroambientali per annualità di impegno successive a quella di assunzione, unicamente ai beneficiari che presentano per ogni annualità la prescritta "domanda di pagamento",

- alle condizioni previste nel Programma Operativo come vigente al momento della presentazione della "domanda di pagamento",
- nei tempi e nei modi indicati dall'AGREA.

**Come già scritto al paragrafo 12 si precisa che i beneficiari che risulteranno in posizione utile nella graduatoria dovranno presentare domanda di pagamento per l'annualità 2011.**

L'ufficio responsabile del procedimento si impegna a dare comunicazione di avvio di procedimento ai beneficiari titolari delle domande di pagamento mediante la pubblicazione all'albo pretorio e sui siti <http://www.pripagrific.it/it/>, <http://www.provincia.forli-cesena.it/agricoltura/>, dell'elenco delle domande acquisite al protocollo dell'Ente, che sarà consultabile 60 giorni dopo l'avvenuta consegna della versione cartacea della domanda, in considerazione della tempistica di AGREA prevista per la presentazione tardiva della domanda di pagamento.

Tale pubblicazione sostituirà a tutti gli effetti la comunicazione personale di avvio del procedimento, ai sensi dell'art. 8 comma 3 della L. 241/1990 e successive modifiche.

## **19. CONTROLLI E SANZIONI**

Le attività di gestione e controllo sono condotte in conformità a quanto riportato:

- nel Reg. (CE) 1975/2006 - in particolare gli articoli della Parte II "Norme in materia di gestione e di controllo", Titolo I "Sostegno allo sviluppo rurale per determinate Misure contemplate dall'Asse 2 e dall'Asse 4" - e nel paragrafo 11 del P.S.R. 2007-2013;
- nel Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 22 dicembre 2009 n. 30125 "disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Reg. 73/2009 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale";
- nella deliberazione della Giunta regionale n. 1006 del 30 giugno 2008 successive modifiche e integrazioni.

Come da paragrafo 11.1.2 del P.S.R. 2007-2013 compete all'Organismo Pagatore Regionale (AGREA) l'effettuazione dei controlli previsti dalla normativa comunitaria.

## 20. CAMBIO DI BENEFICIARIO/SUBENTRO NEGLI IMPEGNI

Nel caso in cui, in corso d'esecuzione di un impegno connesso alla corresponsione di "Pagamenti agro ambientali", il beneficiario trasferisca totalmente o parzialmente la sua azienda ad un altro soggetto, il soggetto subentrante deve:

- α) darne comunicazione al CAA al quale ha conferito mandato per l'"ANAGRAFE DELLE AZIENDE AGRICOLE DELL'EMILIA-ROMAGNA", fornendo la documentazione relativa nei termini prescritti dall'art. 5 del Regolamento regionale n. 17 del 15 settembre 2003;
- β) sottoscrivere e inviare all'Amministrazione competente per territorio una specifica dichiarazione di subentro negli impegni agroambientali, secondo le procedure rese disponibili da AGREA e le cui informazioni sono disponibili sul sito internet <http://agrea.regione.emilia-romagna.it>, entro i medesimi termini di cui al punto a);  
in alternativa;
- χ) il beneficiario e il subentrante, congiuntamente, devono dichiarare alla Amministrazione competente, e per conoscenza ad A.G.R.E.A., che il subentrante medesimo non intende prendere in carico detti impegni, entro gli stessi termini di cui al punto a).

Le dichiarazioni di cui ai precedenti punto b) e c) dovranno essere presentate secondo le modalità (compresa la modulistica) definite in specifici provvedimenti emanati da A.G.R.E.A., nel rispetto di quanto previsto dal proprio Manuale delle Procedure dei controlli e delle sanzioni.

Ai sensi dell'art. 44 del Reg (CE) 1974/06, se non avviene il subentro "il beneficiario è tenuto a rimborsare il sostegno ricevuto", e pertanto nel caso in cui il subentro negli impegni non abbia luogo, salvo i documentati casi di forza maggiore previsti dal citato regolamento, e notificati all'Amministrazione competente nei termini previsti dall'art. 47 del Reg (CE) 1974/06, il beneficiario che cessa gli impegni sarà soggetto al procedimento di restituzione delle indennità percepite.

Il soggetto subentrante acquisisce il diritto di beneficiare degli aiuti e il trasferimento può avere luogo solo se possiede i requisiti prescritti.

Il soggetto subentrante dovrà inoltre specificare se le precedenti domande siano depositate presso altra Amministrazione.

Resta inteso che, per non incorrere nelle sanzioni previste, l'impegno deve essere mantenuto obbligatoriamente dal subentrante fino al completamento del periodo d'impegno.

Il subentrante è tenuto alla restituzione dei Pagamenti erogati dall'attivazione dell'Azione, (anche se percepiti dal precedente beneficiario) qualora, fatti salvi i casi di forza maggiore, non porti a termine l'impegno originariamente assunto.

Nel caso l'azienda, in virtù dell'applicazione di normative comunitarie, nazionali e regionali, sia oggetto di programmi di riordino fondiario e si verifichino pertanto variazioni aziendali tali da non permettere la prosecuzione degli impegni assunti, il beneficiario è tenuto a darne tempestivamente comunicazione all'Amministrazione competente.

In tal caso l'Amministrazione competente adotta gli opportuni provvedimenti atti a disciplinare la nuova situazione intervenuta.

## **21. RIFERIMENTI NORMATIVI**

Per quanto non espressamente previsto nel presente documento, si rimanda al contenuto dei seguenti riferimenti normativi:

L.R. n. 15/97 che disciplina le funzioni amministrative in materia di agricoltura;

L.R. n. 21/01 che istituisce l'Agenzia Regionale per le Erogazioni in Agricoltura (AGREA) per l'Emilia-Romagna;

Reg. (CE) n. 1290/05 Regolamento relativo al finanziamento della politica comune.

Reg. (CE) n. 1698/05 "Regolamento sul sostegno allo Sviluppo rurale da parte del fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)";

Reg. (CE) n. 1974/06 "Disposizioni applicative del Reg. CE 1698/05";

Reg. (CE) n. 1975/06 "Modalità di applicazione del Reg. CE 1698/05 per l'attuazione di procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno allo sviluppo rurale";

Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 approvato dalla Commissione Europea con Decisione C (2007) 4161 in data 12/09/07;

PRIP approvato con delibera del Consiglio Provinciale n. 96305/209 del 29/10/2007

PRIP approvato con delibera di Giunta regionale n. 2177/07;

Determinazione dirigenziale di AGREA n. "Procedura operativa presentazione domande";

Delibera della Giunta Regionale n. 424 del 31/03/08 che modifica la delibera di Giunta Regionale n. 363 del 17/03/08 che rinvia a successivi atti i provvedimenti in materia di controlli e sanzioni del PSR

Decreto Ministeriale 30125/09 "Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Reg. (CE) n. 73/09 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale "recepito con Delibera di Giunta Regionale n. 330 del 08/02/2010;

Delibera di Giunta Regionale n. 1006/08 "Individuazione delle violazioni di impegni e dei livelli di gravità, entità e durata";

Delibera di Giunta Regionale n. 332 del 08/02/10 "Assegnazione agli Enti territoriali della riserva di premialità" recepita con delibera di Giunta Provinciale n. 16121/56 del 23/02/10

Per quanto non previsto si rimanda ad ulteriori norme di carattere comunitario, nazionale e regionale che regolano la materia.

Delibera della Giunta della Regione Emilia-Romagna n° 1393 del 20 settembre 2010 che approva il meccanismo di selezione, la delimitazione il PO asse2 e il PO misura 214 e 216 e le schede tecniche attuative di Azioni della Misura 214.

Delibera della Giunta Regionale n. 1477 del 07/10/2010 che definisce le risorse finanziarie per le annualità 2011, 2012 e 2013 e le riserve finanziarie per il presente bando.

Determinazione del Direttore Generale dell'Agricoltura n. 11539 del 19/10/2010 che fissa il periodo utile per la presentazione delle domande di aiuto dal 29/10/2010 al 15/12/2010

Ulteriori norme di carattere comunitario, nazionale e regionale che regolano la materia.

### **21.1 Cartografia di competenza provinciale ed estremi di approvazione dei singoli tematismi.**

- Determinazione n. 55 del 12 Marzo 2008 " Delimitazioni geografiche delle aree preferenziali di competenza provinciale per l'attuazione dell'Asse 2"
- Aree individuate nel PTCP della Provincia di Forli-Cesena approvato con deliberazione di Consiglio n. 68886/146 del 14 settembre 2006:

Artt. 17 e 34 "Zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua";

Art. 19 " Zone di particolare interesse paesaggistico";

Art. 25 " Zona di tutela naturalistica";

Art. 28 " Zone di tutela dei corpi di idrici superficiali e sotterranei";

Art. 64 comma 4 "Ambiti specializzati per attività produttive di rilievo comunale e sovracomunale";

Art. 75 " Ambiti agricoli periurbani";

- Reti ecologiche preferenziali come individuate nella deliberazione della Giunta provinciale n. 17376 del 20 Febbraio 2008;
- Zone svantaggiate ai sensi dell'articolo 3 paragrafi 3 e 4 della Direttiva n. 75/268/CEE, cartografia adottata con determinazione del Dirigente del Servizio Agricoltura e Spazio rurale n. 55 del 12 marzo 2008;
- Oasi di protezione della fauna, centri di produzione della fauna e le aziende faunistico-venatorie così come individuate e delimitati dal Piano Faunistico Venatorio Provinciale approvato con deliberazione del Consiglio n. n. 29957/38 del 30/03/2009;
- Aree a rischio di erosione idrica e di franosità così come delimitate nella carta del Rischio di erosione idrica e gravitativa nell'Allegato I del PSR 2007-2013. Delibera di Giunta della Provincia di Forlì-Cesena n. 17376 del 20 Febbraio 2008 e successive integrazioni modulano la preferenzialità delle classi individuate nella delibera di Giunta della Regione Emilia-Romagna n° 363 del 17 marzo 2008.
- Determina n. 485 del 03/03/10 “ Aggiornamento e approvazione della cartografia utilizzata per le misure Asse 2 del PSR”.

## **22. PRIVACY**

Ai sensi del D.lgs n. 196 del 30 giugno 2003, si informa che i dati personali di cui alla presente verranno:

- utilizzati esclusivamente in funzione e per i fini del procedimento conseguente all'istanza;
- conservati presso l'Ufficio Agricoltura Sostenibile.

Il trattamento dei dati sarà improntato a liceità e correttezza nel rispetto del citato Decreto legislativo e dei relativi obblighi di riservatezza.